

TRIBUNALE DI MESSINA - SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART- 414 CPC

E RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA NEI CONFRONTI DEI

LITISCONSORTI AI SENSI DELL'ART. 151 CPC

La Sig.ra **Vanella Antonina** nata a Messina il 02/09/1962 ed ivi residente in via Padova n. 13, C.F. VNLNNN62P42F158B, la Sig.ra **Puglisi Carmela Domenica** nata a Rodì Milici il 24/09/1967 e residente in terme Vigliatore via Benedettina Superiore n. 72, C.F. PGLCML67P64H479Y, il Sig. **Milici Salvatore Maria** nato a Fondachelli Fantina (Me) il 10/12/1957 ed ivi residente in via Case pro alluvionate n. 4, C.F. MLCSVT57T10D661L, Sig.ra **Elvira Genovese** nata a Barcellona P.G. il 10/10/1968 e residente in Merì Via Dr. Coppolino n. 21 C.F. GNVLVR68R50A638U, Sig.ra **Russo Enza** nata a Milazzo il 26/05/1974 ed ivi residente in Via Lungomare Garibaldi C.F. RSSNZE74E66F206Y, Sig.ra **Scolaro Maria** nata a Merì il 18/04/1979 ed ivi residente in Via Alliata, 48 C.F. SCLMRA79D58F147R sig.ra **Ullo Daniela** nata a Milazzo il 18/12/1972 e residente in Milazzo Via Grotta Polifemo n.70 C.F. LLUDNL72T58F206R, La **Sig.ra Cingolani Anna** nata a Milazzo (Me) il 08/07/1966 C.F.CNGNNA66L48 F206J e residente in Milazzo via Nettuno 47, **Sig.ra Aragona Antonina** nata a Milazzo (Me) il 06/07/1962 C.F.RGNNNN62L46F206P e residente in Milazzo via Nettuno 50, tutti elettivamente domiciliati in Messina via XXIV Maggio n. 61 (studio legale avv. Alessia Giorgianni) recapito professionale dell'avv. Giuseppa Gatto, C.F. GTTGPP72H57F206Z, tel/fax 090930546, pec: ggatto.avvocato@pec.giuffre.it che li rappresenta e difende, per procura speciale in calce rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informativa per immagine congiunto alla presente mediante trasmissione in unica busta telematica nei modi e nelle forme previste dall'art. 83 comma 3 c.p.c.

- RICORRENTI

CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA-  
in persona del Ministro pro tempore– C.F. 80185250588 domiciliato ope legis presso l' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina in Via dei Mille n. 65
- UFFICIO SCOLASTICO - AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA di  
MESSINA in persona del legale rappresentante pro tempore – Via Umberto



Bonino n. 3- 98124 – Messina C.F. 80005000833 domiciliato ope legis presso  
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO di Messina via dei Mille n.  
65

- UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO PER LA SICILIA, in persona del legale  
rappresentante pro tempore - C.F. 80018500829 - Via Fattori, 60 -90146 Palermo  
domiciliato ope legis presso AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO  
di Messina via Dei Mille n. 65

RESISTENTI

E NEI CONFRONTI

Di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 ambiti  
territoriali italiani per le classi in concorso Scuola dell'infanzia (AAAA) e Scuola  
Primaria (EEEE) vigenti negli Anni Scolastici 2014/2017

LITISCONSORTI

\*\*\*\*

OGGETTO: Diritto all'inserimento dei ricorrenti quali titolari del diploma magistrale  
conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 nella III fascia delle graduatorie  
permanenti (ora ad esaurimento) cioè nelle graduatorie riservate ai docenti abilitati e  
utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi  
dal Miur ai sensi dell'art. 399 del Decreto legislativo 297/1994.

Risarcimento dei danni in forma specifica.

PREMESSO

I ricorrenti sono tutti insegnanti precari, abilitati alla professione docente in virtù di  
diploma di maturità magistrale conseguito entro l'anno s. 2001/2002 al termine di corsi  
quadriennali dell'Istituto Magistrale.

Essi sono attualmente inseriti nelle graduatorie di circolo e d'istituto, ossia nelle  
graduatorie utilizzabili soltanto con riferimento delle supplenze brevi e non per  
l'assunzione a tempo indeterminato.

I ricorrenti aspirano ad essere inclusi per le classi in concorso Scuola dell'infanzia  
(AAAA) e scuola Primaria (EEEE) nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento  
definitive dell'ambito territoriale di Messina valide per gli anni scolastici 2014/2017,  
ossia nelle graduatorie riservate agli abilitati ed utilizzabili ai fini dell'assunzione a



tempo indeterminato del 50 % dei posti annualmente banditi dal Miur ai sensi dell'art. 399 del Decreto legislativo 297/1994 e successive modificazioni.

Tra l'altro alcuni di loro e precisamente Vanella Antonina, Cingolani Anna, Russo Enza, Genovese Elvira, Scolaro Maria, titolari altresì di abilitazione conseguita col concorso DD. Del 02/04/1999, e la Sig. Aragona Antonina (anch'essa abilitata in ultimo con concorso nel 1994/1995) erano già inserite nelle graduatorie ad esaurimento prima del 2014 e poi sono state cancellate per non aver presentato domanda di permanenza con illegittima esclusione dalla facoltà di presentare la domanda per l'immissione in ruolo di cui al D.M. 253/2014.

La tabella sottostante sintetizza la condizione soggettiva dei ricorrenti così come risulta dalla documentazione allegata.

<b>NOME E COGNOME RICORRENTE</b>	<b>diploma di istituto magistrale conseguito nell'a.s.</b>	<b>classe concorsuale di abilitazione all'insegnamento</b>	<b>punteggio ai fini GAE ex D.M. 6/04/1999</b>
<b>Aragona Antonina</b>	1979/1980	AAAA - EEEE	EEEE <sup>1</sup>
<b>Vanella Antonina<sup>2</sup></b>	1982/1983	AAAA – EEEE	AAAA 75/80 EEEE <sup>3</sup> 68/80
<b>Puglisi Carmela Domenica<sup>4</sup></b>	1985/1986	AAAA – EEEE	
<b>Milici Salvatore Maria</b>	1977/78	AAAA – EEEE	
<b>Elvira Genovese</b>	1997/1998	AAAA – EEEE	EEEE 71.80/110
<b>Russo Enza</b>	1993/1994	AAAA – EEEE	EEEE 60.50/110
<b>Scolaro Maria</b>	1996/1997	AAAA – EEEE	AAAA 64.00/80
<b>Ullo Daniela<sup>5</sup></b>	1989/90	AAAA – EEEE	
<b>Cingolani Anna</b>	1984/1985	AAAA – EEEE	AAAA 63.50 EEEE 66.50

**ORBENE IL D.M. N. 235/2014** recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014/2015-2015/2016-2016/2017, in maniera del tutto

<sup>1</sup> Altresì titolare di N. 2 abilitazioni EEEE conseguite rispettivamente nel 1990/1991 in Messina e nel 1994/1995 in Varese.

<sup>2</sup> Laurea in scienze religiose conseguita presso Istituto ignatianum di messina con votazione 96/110/ anno 2001

<sup>3</sup> Abilitazione EEEE - D.M. 20/10/1994 punteggio 62/80

<sup>4</sup> Invalida civile grado 46%

<sup>5</sup> Punteggio diploma 70.6/110



illegittima, non ha concesso ai docenti titolari del diploma magistrale, conseguito entro l'A.S. 2001/2002 la possibilità di presentare domanda di inserimento nelle predette graduatorie utilizzabili per l'assunzione a tempo indeterminato.

Occorre sottolineare che il D.M. 235/2014 ha previsto solo la possibilità di presentare domanda di aggiornamento della propria posizione in graduatoria. Tale facoltà di aggiornamento è stata concessa peraltro solo ai docenti già inseriti nelle graduatorie per cui è causa, e di conseguenza, registrati nella piattaforma telematica denominata "Istanze on line" ed impedita ai ricorrenti.

Più precisamente ai sensi del D.M. 235/2014 all'art. 9 commi 2 e 3, rubricato "Modalità di presentazione delle domande" la domanda (n.d.r. di permanenza di aggiornamento e/o trasferimento...dovrà essere presentata esclusivamente con modalità WEB...secondo le seguenti modalità..."

Lo stesso D.M. 235/2014 all'art. 10 comma 2 lettera b, rubricato "regolarizzazioni ed esclusioni" stabilisce che...E' motivo di esclusione la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9 commi 2 e 3

Conseguentemente essendo consentito solo l'inserimento della domanda via web e non con altre modalità la piattaforma web denominata "Istanze on line", non riconoscendo ab origine come titolo valido, all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento il diploma magistrale anche se conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, non ha dato la possibilità ai docenti in possesso di tale titolo di registrarsi nel sistema telematico del MIUR e presentare la domanda in maniera da poter accedere all'immissione a ruolo e all'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR.

Quindi non solo i ricorrenti sono stati esclusi dal piano straordinario di immissione in ruolo svoltosi tra Settembre e Novembre del 2015 ma ove non inseriti nella III fascia della graduatoria permanente subiranno un pregiudizio irreparabile non potendo più essere assunti in ragione del loro titolo (da qui la contestuale domanda cautelare come meglio precisato a seguire).

**Orbene la sentenza n. 1973 del 16/04/2015 il Consiglio di Stato**, in riforma della sentenza di primo grado - dopo aver ribadito che il diploma magistrale conseguito entro l'A.S. 2001/2002 è titolo abilitante a tutti gli effetti di legge - ha altresì statuito che... i criteri stabiliti dal decreto ministeriale n. 235/2014 nella parte in cui hanno precluso ai



docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati.... con il conseguente **obbligo conformativo, per il Miur,** consistente nel consentire l'acquisizione delle domande di inserimento dei diplomati magistrali (ante 2001) nella terza fascia delle graduatorie permanenti ora ad esaurimento. Tuttavia il Miur ad oggi non si è conformato alla sentenza del Consiglio di Stato e ciò ha comportato allo stato, la pretermissione dei ricorrenti dal piano straordinario Sett- Nov. 2015 e un pregiudizio irreparabile per il futuro ledendo il diritto soggettivo dei ricorrenti ad essere inseriti in graduatoria in ragione del loro titolo abilitante.

Infatti dopo aver appreso che il D.M. 235/2014 è stato annullato perché illegittimo in parte qua, con la suddetta sentenza, gli odierni ricorrenti Vanella, Puglisi, Milici, Genovese, Russo, Scolaro e Ullo hanno immediatamente inoltrato una diffida per ottenere l'accesso al sistema informatico di aggiornamento delle graduatorie o quantomeno per essere autorizzati alla presentazione della relativa domanda di inserimento in forma cartacea.

La richiesta dei ricorrenti tuttavia non ha ricevuto alcun riscontro onde la necessità di proporre azione giudiziaria per i motivi a seguire e a tutela del proprio diritto soggettivo ad essere inseriti nella detta graduatoria.

### I MOTIVO

ILLEGITTIMA PRETERMISSIONE DEL DIRITTO DEI RICORRENTI DI FORMULARE DOMANDA DI INSERIMENTO IN GRADUATORIA PERMANENTE AI FINI DELLA IMMISSIONE IN RUOLO.

Per poter meglio approfondire le ragioni che soggiacciono alla domanda formulata dai ricorrenti di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento, è opportuno preliminarmente analizzare compiutamente il funzionamento dell'attuale sistema di reclutamento dei docenti. L'art. 1 della L 124/1999 ha modificato la modalità di reclutamento a regime del personale docente di ruolo della scuola, prevedendo la soppressione del concorso per soli titoli e la trasformazione delle relative graduatorie in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili. L'articolo citato ha sostituito l'art. 399 del DLgs 297/1994 nei seguenti termini: *accesso ai ruoli 1) L'accesso ai ruoli del*



*personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50% dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami, e per il restante 50% , attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articoli 401.*

L'accesso ai ruoli, secondo la disposizione citata, avviene per il 50% dei posti mediante concorsi per titoli ed esami e per il restante 50% attingendo alle graduatorie permanenti richiamate. Le graduatorie per l'insegnamento sono predisposte in ciascuna provincia e, ai sensi dell'art. 1 commi 2 e 7 del D.L. 3/7/2001 n. 255 convertito con modificazioni nella L. n 333/2001 sono articolate in tre fasce graduate a seconda dei requisiti posseduti dagli aspiranti:

- PRIMA FASCIA riservata ai sensi dell'art. 104 del D.LGL 297/1994 (come sostituito dall'art. 1 della L. 124/1999) ai docenti già inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli.
- SECONDA FASCIA costituita dai docenti che alla data di entrata in vigore della legge 124/1999 (25 maggio 1999) possedevano i requisiti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli.
- TERZA FASCIA costituita dai docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche a soli fini abilitativi e a quelli che fossero inseriti alla data di entrata in vigore della L.124/1999 in una graduatoria per l'assunzione del personale di ruolo.

La terza fascia delle graduatorie permanenti, in seguito e per l'effetto delle disposizioni di cui alla legge 4/6/2004 n. 143 e succ. modificazioni, è stata integrata con gli aspiranti in possesso di abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduti.

In altre parole la terza fascia delle graduatorie permanenti, utilizzabile per conferire il 50% delle immissioni in ruolo annualmente autorizzate, ha rappresentato l'approdo ordinario di ogni percorso di abilitazione in funzione del doppio canale di reclutamento previsto dalla legge 124/1999.

**2) LA TRASFORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DA PERMANENTI AD ESAURIMENTO E IL DIRITTO ALL'INSERIMENTO PER TUTTI I DOCENTI GIA' IN POSSESSO DI ABILITAZIONE**



La lettera c) dell'art. 1, comma 605, della legge 296/2006, *“al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere piu' funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'eta' media del personale docente. ( omissis)”* – ha stabilito che: *“Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti gia' in possesso di abilitazione”(omissis).*

La legge finanziaria n. 296/2006, dunque ha impedito l'inserimento nella III fascia dei docenti che si fossero abilitati dopo la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento.

Per i ricorrenti che hanno conseguito il titolo abilitante entro l'A.S. 2001/2002 ossia prima di tale trasformazione l'esclusione dall'inserimento nella graduatoria permanente ed addirittura la cancellazione per quelli tra gli stessi ( diversamente ed altresì abilitati) già inseriti in graduatoria per il solo fatto di non aver presentato prima del 2014 la domanda di permanenza nella graduatoria, è ingiusta e lede il diritto soggettivo dei ricorrenti all' inserimento e/o permanenza nella graduatoria permanente, inibendo l'accesso ai fini della assunzione con contratto a tempo indeterminato.

### 3) SUL RICONOSCIMENTO NORMATIVO DEL DIPLOMA MAGISTRALE CONSEGUITO ENTRO L'ANNO SCOLASTICO 2001/2002 COME TITOLO ABILITANTE.

È opportuno ora ripercorrere la disciplina di legge del diploma magistrale. L'art. 194 c. 1 D. lvo 297/1994 ha previsto quanto segue 1. *Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne.(ora scuola dell'infanzia).* Tale norma è stata abrogata dalla L. 226/2005 che tuttavia all'art. 31 c. 2 ha previsto espressamente come le disposizioni abrogate *che continuano ad applicarsi* limitatamente alle classi di istituti e scuole d'istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predetti classi.



L'art. 197 c. 1 del D.Lvo 297/1994 ha stabilito 1. *A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico, nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare.*

Con il DPR n. 232/1998 è stato approvato il “Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della L 10/12/1997 n. 425. L'art. 15 c. 7 del DPR 232/1998 nel regolare l'applicazione graduale della nuova disciplina, espressamente fa salvo in via permanente l'attuale valore legale abilitante dei corsi di studio dell'Istituto magistrale iniziati entro l'A.S. 1997/1998. Precedentemente era stato emanato il DM n. 175/1997 denominato “Norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola materna ed elementare perfettamente in linea, con le disposizioni fino ad ora esaminate, sul riconoscimento del valore abilitante per i diplomati magistrali conseguiti entro l'A.S. 2001/2002. Si legge, in particolare nelle premesse a riprova di quanto sopra affermato “Visto il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, approvato con il Decreto legislativo n. 297/1994 ed in particolare l'art. 194 c. 1 e l'art. 197 c. 1, nei quali è attribuito valore abilitante all'insegnamento nelle scuole materne ed elementari ai titoli che si conseguono al termine del corso di studi della scuola magistrale e dell'istituto magistrale. Il Decreto Ministeriale n. 175/1997 all'art. 3 c. 1, ancora chiaramente stabilisce “ In relazione alla soppressione dei corsi triennali di scuola magistrale e di quelli quadriennali ed integrativi di istituto magistrale è istituita una nuova tipologia di istituto di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale. Al termine del predetto corso di studi si consegue il diploma di maturità non avente valore abilitante all'insegnamento nella scuola elementare e non idoneo all'insegnamento della scuola materna.

Le disposizioni di legge sopra richiamate tracciano una linea di demarcazione tra





- Diplomatici magistrali con il vecchio ordinamento, e quindi diplomatici entro l'A.S. 2001/2002 per i quali vi è salvezza del valore del corso di istruzione già iniziato: al titolo conseguito entro tale anno scolastico è riconosciuto valore abilitante all'insegnamento;
- Diplomatici magistrali con il nuovo ordinamento e quindi diplomatici dopo il 2001/2002 per i quali la normativa precisa che il titolo conseguito al termine della frequenza dei nuovi corsi di studio non ha valore abilitante all'insegnamento.

L'art. 2 del DM 175/1997 precisa che *"I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'Istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 o **comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002 conservano in via permanente l'attuale valore legale**"*.

Tale conclusione del resto è fatta propria col Decreto del Presidente della Repubblica del 25/03/2014 pubblicato nella G.U. n. 111 del 15/05/2014 con il quale, sulla base del parere del Consiglio di Stato n. 03813/2013 del 11/09/2013, è stato definitivamente affermato che **il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 deve essere considerato titolo abilitante all'insegnamento**. Secondo la sezione consultiva del Consiglio di Stato" *prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, **il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali** al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) **dovevano considerarsi abilitanti**, secondo l'articolo 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'articolo 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Ciò è sancito inoltre dal decreto ministeriale 10 marzo 1997, dall'articolo 15, co. 7, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012."* Consiglio di Stato sez. II n. 03813/2013 ).

Il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 ai fini dell'inserimento nella graduatoria ad esaurimento, ha in ultimo ottenuto la definitiva consacrazione **con la sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015** . Con tale sentenza il Consiglio di stato ha dichiarato **l'illegittimità del DM 235/2014 nella parte in cui non**



consente ai titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento valide per gli AA.SS. 2014/2017. Infatti il Consiglio di Stato precisa *“che non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali. -*

Conseguentemente risulta valida **la stessa presentazione delle citate domande di inserimento presentate nei termini che decorrono dalla effettiva conoscenza, da parte dei ricorrenti della lesività dei veti posti dall'amministrazione alla presentazione della domanda di inserimento in graduatoria e quindi dalla conseguente esclusione dalle assunzioni col piano straordinario.** Infatti il Consiglio di stato con la richiamata sentenza n 1973/2015 ha altresì precisato: *“**risulta fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie,** la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero, il quale anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato”.* Dopo la pubblicazione della suddetta sentenza i ricorrenti invero hanno inoltrato diffida per l'accesso al sistema informatico di aggiornamento delle graduatorie e/o per l'autorizzazione alla presentazione della relativa domanda di inserimento in forma cartacea, tuttavia tale diffida non ha sortito alcun effetto ed in ultimo agli stessi non è stato consentito di presentare la domanda scadente il 14/08/2015 per l'immissione in ruolo, pregiudicando definitivamente la loro possibilità ad essere assunti a tempo indeterminato per effetto del piano straordinario approvato dal governo.

Del resto vale la pena attenzionare che sussiste una EFFICACIA ERGA OMNES DELLA PRONUNCIA DEL CONSIGLIO DI STATO DI ANNULLAMENTO DEL D.M. 235/2014 IN PARTE QUA che allo stato non è stata attuata dalla P.A.



Infatti l'eliminazione dal mondo del diritto dell'atto a contenuto generale dispiega immediatamente effetti erga omnes, includendo anche i soggetti che non avessero partecipato al processo, ma che fossero interessati dagli effetti dell'atto caducato (Cass. Sez I n. 2734/1998).

Tar Campania con sentenza del 2012 n. 3811 ha ulteriormente ribadito che “ *La finalità che informa il divieto di estensione soggettiva non può essere estesa anche alle ipotesi in cui l'estensione degli effetti delle pronunce giurisdizionali non risulti in alcun modo idonea a determinare pregiudizi finanziari a carico dell'Amministrazione, ma al contrario a consentire l'esplicazione dei principi, riconducibili all'imparzialità e al buon andamento, di par condicio e "favor participationis". T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 07/09/2012, n. 3811*

Non si può pertanto nutrire alcun dubbio che la sopracitata pronuncia caducatoria del Consiglio di Stato giovi agli odierni ricorrenti con conseguente esclusione della possibilità per il MIUR, di respingere le richieste delle ricorrenti invocando disposizioni regolamentari definitivamente annullate dalla giustizia amministrativa come come anche l'illegittimo veto posto di presentazione delle domande per l'immissione in graduatorie e conseguente accesso ai prossimi e futuri contratti a tempo indeterminato.

\*\*\*\*\*

#### SUL DANNO SUBITO DAI RICORRENTI A CAUSA DELLA ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE-DOMANDA SUBORDINATA DI RISARCIMENTO DEL DANNO

Si sottolinea infine che il mancato inserimento di ricorrenti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento ha comportato e comporta per gli stessi l'esclusione dai piani di assunzioni in ruolo. Con la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, la lettera c) dell'art. 1 comma 605 della L. 296/2006, aveva previsto la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009 per complessivi 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico. I ricorrenti a causa dell'illegittimo comportamento del MIUR, sono stati esclusi dal contingente di assunzioni previsto nel 2007 e si ritrovano ancora oggi nella condizione di precariato. Tale situazione si potrebbe nuovamente ripetere. La legge di stabilità 2015, infatti ha previsto un nuovo



piano di assunzioni straordinario di oltre 100.000 docenti che si è effettuato nei mesi di giugno /agosto 2015 e che riguardava i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito del concorso, unici due canali di accesso ai ruoli in base a quanto stabilito dall'art. 399 del D.lgs 297/1994. Lo stesso varrà per il 2016 per le classi di concorso AAAA. I ricorrenti pertanto non essendo al momento presenti nelle graduatorie ad esaurimento, saranno nuovamente esclusi da tale ultimo e definitivo piano di stabilizzazione dei docenti precari. In subordine si chiede pertanto che il danno da perdita di chance subito dai ricorrenti sia risarcito in forma specifica con la condanna delle amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari all'inserimento dei ricorrenti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'ambito territoriale di Messina , classi di concorso scuola dell'infanzia (AAAA) e scuola primaria (EEEE) valide per gli anni scolastici 2014/2017 con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017 o in subordine dalla data di presentazione della domanda giudiziale.

\*\*\*\*\*

#### SUSSISTENZA DEL PERICULUM IN MORA PER L'EMANAZIONE DELLA MISURA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA.

Nelle more della decisione nel merito della controversia si rende necessaria una misura cautelare che consenta ai ricorrenti di poter partecipare alle prossime imminenti immissioni a ruolo al fine di evitare un pregiudizio irreparabile nascente dalla indisponibilità di posti da ricoprire ad esito del presente giudizio. Infatti l'inserimento nella graduatoria permanente è propedeutica e condizione necessaria per l'immissione in ruolo e per la stipula dei contratti a tempo indeterminato.

Infatti il recente piano straordinario di immissione in ruolo ha stabilizzato una buona parte dei precari della scuola scegliendogli tra gli aventi titolo all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dai quali ingiustamente sono stati esclusi i ricorrenti paradossalmente ammessi alla stipula di contratti a tempo determinato quali supplenti ma esclusi dai contratti a tempo indeterminato. Tale piano di stabilizzazione invero ha rappresentato una risposta alle criticità evidenziate nella sentenza del 26/11/2014 della Corte di Giustizia UE III sez. nella causa Mascolo + altri contro MIUR. La legge in corso di approvazione recante norme per la Riforma del sistema nazionale di istruzione



e formazione, in particolare prevede che per l'anno scolastico 2016/2017 ossia entro il mese di agosto 2016 chi non è stato assunto col piano straordinario ha ancora la possibilità di essere assunto se alla data di emanazione del prossimo concorso ( c.d. concorsone scuola 2016) risulta già inserito nelle graduatorie permanente. Diversamente vedranno definitivamente perento il loro diritto ad essere assunti con contratto a tempo determinato.

Tanto più che oggi , il danno grave e irreparabile che potrebbero subire i ricorrenti , è reso ancora più imminente dall'annunciata pubblicazione da parte del Ministro in carica dei bandi di concorso finalizzati , in attuazione della L. 107/2015, al reclutamento di circa altre 63.000 unità , docenti che stante alle previsioni piuttosto ufficiali dovrebbero entrare in cattedra già con decorrenza Settembre 2016. Quindi ove non si ottenga in tempi stretti un provvedimento che obblighi il MIUr a consentire l'inserimento dei ricorrenti col diploma abilitante nella attuale graduatoria permanente ad esaurimento sussiste il rischio concreto, per i ricorrenti , di veder sfumata per sempre ogni chance di poter legittimamente insegnare in virtù del proprio titolo abilitante.

Infatti la riforma della scuola ha congelato le assunzioni per gli asili e scuola materna, in attesa del varo del nuovo progetto 0-6. La legge delega è ancora in alto mare ma prevede la decadenza delle vecchie graduatorie nel momento della pubblicazione delle nuove. Ove infatti il c.d. concorsone scuola 2016 venisse ultimato prima della fine dell'estate i ricorrenti non potranno più essere assunti in ragione delle GAE attuali e vedranno definitivamente pregiudicati dall'essere stabilizzati con contratto a tempo indeterminato.

SE invece prima dell'estate fossero già inseriti in graduatoria potrebbero accedere alle immissioni a ruolo per l'anno scolastico 2016/2017 quantomeno per la classe di concorso AAAA.

È del tutto evidente, dunque, che una pronuncia giudiziale che sancisse il diritto all'inserimento in graduatoria dei diplomati magistrali dopo la conclusione di questo complesso meccanismo previsto dal MIUR, invero, non sarebbe utile ai fini della partecipazione al piano straordinario di assunzioni perché impedirebbe l'esercizio delle molteplici preferenze che esso implica.



Ecco la ragione d'urgenza di essere intanto con provvedimento cautelare ed urgente, anche inaudita altera parte, sussistendone i presupposti, ed in ragione della giurisprudenza ormai costante proveniente dalle Corti italiane, immediatamente e prima dell'estate di dichiarare il diritto dei ricorrenti a presentare domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e conseguentemente ordinare al MIUR di consentire tale inserimento.

E' del tutto evidente che una pronuncia giudiziale che sancisse il diritto all'inserimento della graduatoria dei diplomati magistrali odierni ricorrenti dopo la conclusione di questo complesso meccanismo previsto dal Miur, invero non sarebbe utile ai fini della assunzione anche in futuro.

Si sottolinea inoltre, che il pregiudizio prospettabile dalla difesa erariale concernente l'aggravamento della procedura amministrativa a seguito dell'accogliemnto dei ricorsi ancora pendenti, non costituisca valido motivo per rigettare l'istanza sospensiva, almeno sotto il profilo del periculum in mora. Infatti l'aggravamento del procedimento per l'espletamento della procedura di assunzione costituisce senz'altro un danno per la P.A., ma di entità inferiore rispetto al rischio della sua invalidazione. In tal senso si spiega la stringata affermazione dell'Adunanza plenaria del consiglio di stato secondo cui " il prospettato pregiudizio organizzativo appare recessivo" di fronte al "rischio" per l'amministrazione di una invalidazione totale dell'intera procedura. (Ordinanza n. 2 del 20/12/1999)

Esistono pertanto evidenti ragioni di urgenza nella proposizione e per l'accoglimento della presente istanza cautelare, considerato che i tempi del giudizio ordinario sarebbero incompatibili con la tutela del diritto azionato in giudizio, consistente nella possibilità di presentare domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e in tal modo partecipare alle prossime immissioni in ruolo. A ben vedere è stato il consiglio di Stato con sentenza n. 3658/2014 a chiarire che il pregiudizio sussistente in relazione alle ricorrenti precisando che quest'ultime appartengono al cosiddetto personale precario e di conseguenza per esse l'ingresso nelle graduatorie in questione costituisce residua, anzi estrema possibilità di accedere ad una occupazione stabile.

PQM



Alla luce delle considerazioni svolte, i ricorrenti così come sopra rappresentati domiciliati e difesi , chiedono all'On. Tribunale adito di accogliere le seguenti

### CONCLUSIONI

PREVIA DISAPPLICAZIONE del D.M. N. 235/2014 dichiarato illegittimo dalla sentenza del Consiglio di Stato n.1973 DEL 16/04/2015 nella parte in cui non ha consentito ai ricorrenti di presentare domanda di inserimento nella III fascia di graduatoria ed esaurimento nella provincia di Messina per le classi di concorso scuola dell'infanzia (AAAA) e scuola primaria (EEEE) ed in particolare nella parte in cui 1) all'art. 9 rubricato **“modalità di presentazione domande” ai commi 2 e 3 stabilisce che ....la domanda...dovrà essere presentata esclusivamente con modalità web...**

### IN VIA CAUTELARE

- 1) **anche inaudita altera parte o**, in subordine, previa fissazione d'udienza ad hoc A BREVE, accertata la sussistenza del *fumus boni iuris e del periculum in mora* ordinare alle amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, di consentire la presentazione della domanda di inserimento delle ricorrenti nella fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'ambito territoriale di Messina, classi di concorso Scuola dell'infanzia (AAAA) e scuola primaria (EEEE) valide per gli anni scolastici 2014/2017, riattivando a tal fine le funzioni della piattaforma telematica “istanze on line”, ovvero ritenendo utilmente prodotta la domanda, con tutti i titoli e servizi che saranno oggetto di valutazione da parte del MIUR, per coloro tra i ricorrenti che l'hanno comunque presentata in forma cartacea ovvero per i sig.ri Vanella, Puglisi, Milici, Ullo, Russo, Scolaro e Genovese e ammettendo gli altri in via cautelare a presentarla immediatamente on line e/o in forma cartacea.
- 2) Ordinare alle amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, di accogliere la conseguente domanda dei ricorrenti d'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento a tutti gli effetti per le classi di concorso AAAA ed EEEE e dunque, ai fini della partecipazione al piano straordinario di immissioni in ruolo e/o alle prossime immissioni in ruolo con contratto a tempo indeterminato

### NEL MERITO



- 1) Accertato e dichiarato il diritto dei ricorrenti alla presentazione della domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive nell'ambito territoriale di Messina, classi di concorso Scuola dell'infanzia (AAAA) e scuola primaria (EEEE) valide per gli anni scolastici 2014/2017, nella posizione derivante dal punteggio attribuibile ai medesimi applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento, condannare le amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire l'inserimento dei ricorrenti nelle suddette graduatorie, con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017 o in subordine dalla data della diffida ad adempiere e/o di presentazione della domanda giudiziale e nella posizione derivante dal punteggio attribuibile ai medesimi applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatoria ad esaurimento, con tutte le conseguenze di legge.
- 2) in subordine accertare ritenere e dichiarare che il comportamento del MIUR che non ha consentito ai ricorrenti di presentare in tempo utile la domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti ed altresì quella di essere immesse in ruolo all'interno del piano straordinario è stato ingiusto e/o illegittimo e conseguentemente condannare i resistenti ciascuno secondo il proprio titolo al risarcimento del danno in forma specifica e/o ulteriormente in subordine quantificando il danno in via equitativa in ragione della perdita subita dai ricorrenti per la mancata assunzione con contratto a tempo indeterminato precisando a tal fine che mediamente un insegnante appena assunto percepisce 19.324 euro lordi annui, da 9 ai 14 anni di servizio 21.454 mila euro lordi annui, oltre i 35 anni di servizio 28.291 mila euro lordi annui, ed in ragione del mancato guadagno dalla domanda giudiziale al raggiungimento dell'età pensionabile per legge e per ciascuno dei ricorrenti;
- 3) **IN ESTREMO SUBORDINE** nel caso in cui i ricorrenti non potessero partecipare alle prossime immissione in ruolo a causa della illegittima negazione del diritto all'inserimento in graduatoria, si chiede di condannare il MIUR a riutilizzare le graduatorie a esaurimento valide per gli anni 2014/2017 così come





rettificate per effetto dell'inserimento dei ricorrenti con decorrenza dalla data di presentazione della domanda giudiziale- ai fini della corretta individuazione dei destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato con il Miur in applicazione del principio meritocratico del migliore punteggio maturato nelle medesime graduatorie

- 4) Con espressa riserva di formulare in altro giudizio ulteriori domande, compresa quella per richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti dalle ricorrenti a causa del comportamento illegittimo delle Amministrazioni.
- 5) Con vittoria di spese e compensi oltre il 15% per rimborso spese generali ed oltre Iva e Cpa come per legge da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato antistatario.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminato e versa € 259.00 a titolo di contributo unificato.

Si producono i documenti richiamati in parte motiva ed elencati all'indice unitamente tramesso nella medesima busta telematica.

\*\*\*\*\*

## ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI

(Ex art. 151 cpc)

I ricorrenti come nel superiore ricorso generalizzati, rappresentati, assistiti e difesi dal sottoscritto procuratore giusta procura in calce al presente ricorso ex 83 c.p.c.

### PREMESSO

- Che il ricorso che precede ha per oggetto l'accertamento del diritto dei ricorrenti alla presentazione della domanda e del successivo inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento della provincia di Messina per le classi concorsuali AAAA ed EEEE;
- che tutti i candidati attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per le classi concorsuali suddette potranno concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali (101), secondo l'ultima riforma, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di tali candidati all'ampiamiento della platea dei soggetti inseriti nella medesima graduatoria;



Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut supra deve essere notificato ai docenti potenzialmente contro-interessati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'infanzia (AAAA) e scuola primaria (EEEE) vigenti per gli anni scolastici 2014/2017.

#### RILEVATO CHE

-La notifica del ricorso nei confronti dei contro-interessati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;

-l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significativa sono al riguardo le affermazioni contenute nella decisione della quarta sezione del Consiglio di stato 19/02/1990 n. 106 “ *non pare ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino- potenziale convenuto in giudizio- di prendere visione costante del foglio degli annunci legali della Provincia o della gazetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato* ”

-la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per le ricorrenti;

-già l'art. 12 della L. 21/07/2000 n. 205 aveva previsto la facoltà per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 cpc.

- il Tar Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente- quale forma di notifica diversa ed alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 cpc- la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte,

-anche i Tribunali del Lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quelle in esame, e nei diversi distretti, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che “ *l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso, giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 cpc, autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31/08/2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita aerea telematica del sito istituzionale del Ministero*



*del convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria “ Trib. Genova sez. Lav. RG n. 3578/2011 del 01/09/2011 pubblicato sul sito internet del MIUR*

**RILEVATO INFINE CHE**

Tale forma di notifica continua ad essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal giudice ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Si veda all'uopo il sito Miur all'indirizzo [http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami\\_12](http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12).

Tutto ciò premesso i ricorrenti, come sopra assistiti rappresentati e difesi dal sottoscritto avv. Giuseppa Gatto

**FANNO ISTANZA**

Affinchè la S.V.I valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

**VOGLIA AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO**

**Nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso scuola dell'infanzia (AAAA) e scuola primaria (EEEE) vigenti per gli anni scolastici 2014/2017 attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del Miur del presente ricorso contenente tutti i dati necessari ai fini della pubblicazione.**

San Filippo Del Mela 23/02/2016

*Avv. Giuseppa Gatto*

